

Arbitrato - arbitri - ricusazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)

Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_815, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615